

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura il disegno di legge, che qui si ripropone, veniva presentato con la seguente relazione.

« La legge fondamentale sui danni di guerra 27 dicembre 1953, n. 968, dopo aver definito la natura delle concessioni statali per danni di guerra nelle due forme dell'indennizzo e del contributo, ha fissato, come base di commisurazione del contributo, due norme: la prima stabilisce che deve innanzitutto determinarsi la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione con riferimento ai prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra; la seconda dispone che tale spesa va poi adeguata al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione e che il contributo viene commisurato al risultato così ottenuto.

Allo scopo di effettuare tale adeguamento, si determina il rapporto tra i prezzi relativi al momento del ripristino e quelli anteguerra e tale rapporto viene assunto come coefficiente di rivalutazione.

Per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione, a norma dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, tale coefficiente è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Questo coefficiente era inferiore a 100 nel 1966 e ora è pari a 120.

Col presente disegno di legge, in conseguenza di quanto esposto, si vuole adeguare il limite fissato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, alla presente situazione del livello dei prezzi, portando innanzitutto il limite stesso da quattro milioni per unità immobiliare a cinque milioni, essendo equo rapportarlo alla base di commisurazione del contributo affinché vi sia una parità sostanziale di condizioni obiettive.

Ciò deve valere in generale e, pertanto, se il coefficiente di rivalutazione sposta la base di commisurazione del contributo, deve parallelamente e proporzionalmente, spostarsi il limite entro il quale è possibile concedere il contributo diretto in capitale.

Questa è la sostanza del presente disegno di legge.

Si ritiene pure di provvedere la concessione di una proroga per l'attuazione dei piani di ricostruzione stante le grandi difficoltà che incontrano i comuni per le varie procedure da seguire ».

In aggiunta a quanto sopra, si ritiene far rilevare innanzitutto che esiste un vuoto legislativo in materia di ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra.

È da rilevare ancora che la lievitazione dei prezzi dei materiali da costruzione e della

mano d'opera si ripercuote ancora di più sul costo delle costruzioni.

Infine è da tener presente che il disegno di legge in oggetto fu approvato dal Senato e che l'iniziato esame da parte della Camera dei deputati non ebbe conclusione per la chiusura anticipata della legislatura.

Si nutre pertanto fiducia che il Senato voglia ora confortarlo della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'importo di lire 4.000.000 per unità immobiliare di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è elevato a lire 5.000.000.

Art. 2.

Tale limite si applica alle pratiche relative ai lavori di ricostruzione iniziati dopo la data del 1° gennaio 1970.

Art. 3.

In concomitanza della fissazione annua del coefficiente di rivalutazione di cui all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, mediante lo stesso decreto del Ministro dei lavori pubblici, il nuovo limite per unità immobiliare di cui all'articolo 1 è variato in misura proporzionale alla variazione del coefficiente medesimo.

Il nuovo limite così determinato si applica ai lavori di ricostruzione iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4.

Sono prorogati al 31 dicembre 1975 i termini previsti dall'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610.

Gli Uffici del Genio civile possono autorizzare l'inizio dei lavori, ai sensi del quarto comma dell'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fino al 31 dicembre 1976.

Tutti i piani di ricostruzione non realizzati o realizzati in parte, salvo quanto disposto dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1975, ancorchè scaduti.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.